



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 12 del 23-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **11:15**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta la SIG.RA MICHELA CALIFANO in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	MERLINI ROBERTO	Assente
2	ANTONELLI ERICA	Presente	15	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
3	BISELLI RAFFAELLO	Assente	16	ONORATI GIOVANNA	Presente
4	BONANNI ANTONIO	Presente	17	PAOLINI CLAUDIO	Assente
5	CALIFANO MICHELA	Presente	18	PATRIARCA EMILIO	Assente
6	CHIODI MASSIMILIANO	Presente	19	PAVINATO GIUSEPPE NATALINO	Presente
7	DE VECCHIS WILLIAM	Presente	20	PETRILLO ANGELO	Presente
8	FABIANO LAURA	Presente	21	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
9	FERRERI MAURIZIO	Presente	22	POGGIO FEDERICA	Assente
10	GAUDIELLO MARCO	Presente	23	VELLI FABIOLA	Presente
11	GONNELLI MAURO	Presente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	MAGIONESI PAOLA	Presente	25	ZORZI SILVANO	Presente
13	GIUA VALENTINA	Presente			

PRESENTI: 20 - ASSENTI: 5

Assiste il Segretario Generale MARIA TRIPODI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA MICHELA CALIFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI, introdotte dalla legge n. 208/2015, comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente, in € 3.662.297,08, compensato dal Fondo di solidarietà comunale;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune abbia optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/04/2014, e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 45/2014 e n. 44/2015 e da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 24/2016;

Richiamati in particolare:

- a) l'articolo 28 del Regolamento il quale disciplina le detrazioni, riduzioni ed esenzioni;
- b) l'articolo 25 del Regolamento che prevede un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del proprietario;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come da ultimo modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232, il quale ha sospeso, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Visto altresì, l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 citata che al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiunge, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;

Rilevato dunque, sulla base delle norme sopra richiamate, che il Comune, per l'anno di imposta 2017,

può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille, se deliberata nel 2015 e applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Considerato che nel 2015 il comune non ha approvato la maggiorazione dello 0,8 per mille;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU e TASI;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, l'impossibilità di prevedere una diminuzione delle aliquote TASI per l'esercizio 2017;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	1,5 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	1,1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille
Fabbricati di categoria D non accatastati	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Concessioni demaniali aeroportuali	0 per mille
Altri immobili	1,1 per mille

Stimato in €. 3.200.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra così come ridotto per effetto dell'esenzione dell'abitazione principale;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza e vigilanza;
- manutenzione del verde;
- servizi istituzionali: anagrafe;
- servizi generali di amministrazione;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra come indicati nel prospetto che segue:

SERVIZIO COSTI

Sicurezza e vigilanza	683.000,00
Manutenzione del verde	526.000,00
Servizi istituzionali: anagrafe	665.355,71
Servizi generali di amministrazione	1.396.420,70
TOTALE	3.270.776,41

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato:

- il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, che all'art. 5, comma 11, ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali, così come riportati nello stralcio dal verbale di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 2 in data odierna.

Visto, altresì, lo stralcio dal verbale riportante la votazione (allegato "A").

Il Presidente mette ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione e, contestualmente, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che ottengono il seguente risultato dallo stesso proclamato:

Presenti e votanti: 20;

Voti favorevoli: 15. (il Sindaco Montino e i Consiglieri Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Fabiano, Ferreri, Gaudiello, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato, Petrillo, Vona, Zorzi);

Voti contrari: 5 (De Vecchis, Gonnelli, Onorati, Picciano, Velli);

Astenuti: nessuno;

Per effetto dell'intervenuta votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	1,5 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	1,1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille
Fabbricati di categoria D non accatastati	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Concessioni demaniali aeroportuali	0 per mille
Altri immobili	1,1 per mille

2) di stimare in € 3.200.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra così come ridotto per effetto della esenzione dell'abitazione principale;

3) di stabilire in € 3.270.776,41 il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI come analiticamente specificati nel prospetto che segue:

SERVIZIO COSTI

Illuminazione pubblica	0.000,00
Sicurezza e vigilanza	683.000,00

Manutenzione del verde	526.000,00
Servizi istituzionali: anagrafe	665.355,71
Servizi generali di amministrazione	1.396.420,70
TOTALE	3.270.776,41

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 06-02-2017

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 06-02-2017

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO MICHELA CALIFANO

Il Segretario Generale
F.TO MARIA TRIPODI

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
MARIA TRIPODI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
MARIA TRIPODI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005